

Marca da bollo da € 16,00

IDENTIFICATIVO
01160958326151



Città di Cerignola

(PROVINCIA DI FOGGIA)

SETTORE SERVIZI TECNICI URBANISTICA E PATRIMONIO
- SERVIZIO URBANISTICA

pec: protocollo.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it

N°

368

DATA

11/08/2020

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

IL DIRIGENTE

Vista la domanda della ditta **TATTOLI LUIGI** (prot. n°0015431 in data **22/07/2020**), con residenza a **MOLFETTA (BA)** in **VIA C. DE JUDICIBUS n. 24** con la quale si chiede il Certificato di Destinazione Urbanistica (C.D.U.) con rilascio **URGENTE**, degli immobili richiamati nell'istanza e di seguito indicati;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n.1482 del 05/10/2004 (pubblicata sul B.U.R.P. n. 123 del 20/10/2004) con la quale si è approvato il Piano Regolatore Generale (P.R.G.) con le sue Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) ed il suo Regolamento Edilizio (R.E.C.),

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 958 del 12/05/2015 con cui sono state approvate le modifiche alle N.T.A.;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 21/12/2012 con cui è stato adottato il nuovo azzonamento in variante al Vigente P.R.G. così come approvata con prescrizioni con Delibera di Giunta Regionale n. 1865 del 30/11/2016;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 28/03/2018;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 176 del 16/02/2015 (pubblicata sul B.U.R.P. n. 40 del 23/03/2015) con cui è stato approvato il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (P.P.T.R.);

Preso atto che il territorio comunale è sottoposto anche alle prescrizioni normative degli Enti Territoriali;

Visto l'art. 30 comma 2° del D.P.R. N. 380 del 06/06/2001;

Vista la strumentazione urbanistica vigente in Questo Comune;

Visto l'attestato di versamento dei diritti di segreteria pari ad € 113,30;

CERTIFICA

che gli immobili, di cui all'istanza della ditta sopra indicata, con riferimento agli atti del P.R.G., hanno la destinazione urbanistica di seguito specificata:

Secondo il vigente P.R.G.:

SITO DI IMPORTANZA COMUNITARIA - VALLE OFANTO – LAGO CAPACCIOTTI - ART. 37.2.2

| DATI CATASTALI | | | DESTINAZIONE URBANISTICA | | | |
|-----------------|----------------------|--------------------|--------------------------------------|----------|----------------|--|
| FOGLIO DI MAPPA | PARTICELLA CATASTALE | ESTENSIONE (IN MQ) | ZONA DI PRG | ART. NTA | USO CONSENTITO | POSSIBILITÀ EDIFICATORIE |
| 410 | 38 | PARTE | Aree ricadenti in zona "E" agricola. | 37.2 | | Sono esclusivamente consentiti i seguenti usi: a) mantenimento delle colture esistenti; b) trasformazione delle colture esistenti solo se relative alla piantagione di specie arboree da legname o da opera o per combustibile con funzione anche di fascia tampone boscata e se tali trasformazioni riguardano aree ad uso agricolo e non coperte da habitat o specie di interesse comunitario; c) interventi di rinaturalizzazione, solo se in aree ad uso agricolo, al fine di meglio proteggere ed incrementare gli habitat, le specie e gli habitat di specie d'interesse comunitario, d) sono ammesse le attività di cui al comma 3.2, <i>attività di qualificazione degli elementi fisici e naturali dell'Agro</i> , di cui al precedente art. 20.2.3; sono vietati tutti gli altri usi di cui all'art. 20.2. Prescrizioni generali: a) sono consentiti esclusivamente gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia; b) E' consentito l'aumento della volumetria degli edifici esistenti, non dismessi e dedicati ad usi agricoli e/o zootecnici, nella misura massima del 10% della volumetria esistente, per una sola volta e per soli motivi di adeguamento igienico e tecnologico alla normativa vigente; c) non sono ammessi gli interventi di cui ai comma c), e) e g) del precedente art. 20.3; Per tutte le aree comprese anche negli Ambiti Territoriali di cui al Titolo IV delle presenti norme, gli interventi dovranno essere attuati attraverso l'applicazioni delle modalità di carattere più restrittivo. |
| 410 | 39 | PARTE | | | | |
| 410 | 40 | PARTE | | | | |
| 410 | 47 | PARTE | | | | |
| 411 | 30 | PARTE | | | | |

SITO DI IMPORTANZA COMUNITARIA - VALLE OFANTO – LAGO CAPACCIOTTI - ART. 37.2.5

| DATI CATASTALI | | | DESTINAZIONE URBANISTICA | | | |
|-----------------|----------------------|--------------------|--|----------|----------------|---|
| FOGLIO DI MAPPA | PARTICELLA CATASTALE | ESTENSIONE (IN MQ) | ZONA DI PRG | ART. NTA | USO CONSENTITO | POSSIBILITÀ EDIFICATORIE |
| 410 | 38 | PARTE | Aree ricadenti in fascia di rispetto stradale. | 37.2 | | In tali aree non è ammessa nessuna edificazione. Le stesse possono essere unicamente utilizzate per opere di rinaturazione e/o come spazi di sosta non pavimentati. |
| 410 | 39 | PARTE | | | | |
| 410 | 40 | PARTE | | | | |
| 410 | 47 | PARTE | | | | |
| 411 | 30 | PARTE | | | | |

E: AGRICOLA (IN AGRO) - ART. 20

| DATI CATASTALI | | | DESTINAZIONE URBANISTICA | | | |
|-----------------|----------------------|--------------------|---|----------|---|---|
| FOGLIO DI MAPPA | PARTICELLA CATASTALE | ESTENSIONE (IN MQ) | ZONA DI PRG | ART. NTA | USO CONSENTITO | POSSIBILITÀ EDIFICATORIE |
| 410 | 38 | PARTE | E (in tutto l'agro escluso l'ambito di rispetto urbano) | 20 | Usi agricoli e zootecnici (Art. 20.2.1), ricettività (Art. 20.2.2), usi legati alla riqualificazione funzionale dell'Agro (Art. 20.2.3) | L'edificazione è consentita mediante intervento edilizio diretto applicando i seguenti indici: Superficie minima del lotto: - mq 10.000 , per usi agricoli e zootecnici (art. 20.2.1); - mq 20.000 , per ricettività in zona agricola (art. 20.2.2); - mq 20.000 , per usi legati alla riqualificazione funzionale dell'agro (art. 20.2.3); ● It max = 0,03 mc/mq per colture protette e serre fisse; ● It max = 0,03 mc/mq per colture orticole e floricole speciali; ● It max = 0,03 mc/mq per colture legnose viticole, olivicole e frutticole; ● It max = 0,02 mc/mq per seminativo; ● It max = 0,0010 mc/mq per pascolo; ● It max = 0,0005 mc/mq per incolto; ● Rc max = 25% ● He max = 7,5 m; ● Dc min = 5 m; 20 m per stalle e simili; ● De min = 10 m; 50 m per stalle e simili. Quando l'estensione dei lotti sia inferiore alla superficie minima sono consentiti soltanto interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, l'edificazione di serbatoi idrici, di vasche di accumulo ad uso irriguo, di manufatti per il ricovero di attrezzi agricoli di volume non superiore a mc 40. |
| 410 | 39 | PARTE | | | | |
| 410 | 40 | PARTE | | | | |
| 410 | 47 | PARTE | | | | |
| 411 | 30 | PARTE | | | | |
| 414 | 76 | 147.589 | | | | |

Prescrizioni in materia di tutela e vincoli previsti dal Comune (Titoli IV – Ambiti Territoriali e V – Aree ed elementi soggetti a tutela integrale) nelle N.T.A. del P.R.G.:

I sopra descritti immobili sono sottoposti ai vincoli e prescrizioni di cui agli artt. 25 e 30.2 delle N.T.A. di seguito riportati;

Art. 25 - Ambiti territoriali di interesse archeologico

Il piano definisce Ambiti territoriali di interesse archeologico del territorio comunale le aree dove vi è la potenziale esistenza di reperti e siti, verificata da presenze di itinerari e percorsi storici e protostorici e da fonti letterarie.

Gli interventi di modificazione del suolo dovranno essere compatibili con tale caratteristica.

In particolare non sono compatibili le seguenti attività:

1. smaltimento di rifiuti urbani, di rifiuti speciali assimilabili agli urbani, nonché dei rifiuti speciali costituiti da residui derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani e dalla depurazione di acque di scarico urbane;
2. trattamento, recupero, riciclo, smaltimento e stoccaggio definitivo di rifiuti di cui al numero precedente;
3. smaltimento di rifiuti speciali prodotto da terzi;
4. trattamento, recupero, riciclo, smaltimento e stoccaggio provvisorio e definitivo di rifiuti speciali;
5. attività di raccolta, trasporto e trattamento di rifiuti tossici e nocivi;
6. discariche controllate di smaltimento di rifiuti tossici e nocivi;
7. centrali elettriche in genere;
8. attività di estrazione di ghiaia, sabbia e argilla;
9. attività di produzione calcestruzzo pronto per l'uso;
10. movimenti di terra eccedenti 0,5 m al di sotto del piano di campagna ad esclusione di quelli dedicati all'edificazione.

Art. 30 Ambiti territoriali di alimentazione e rispetto delle risorse idriche

Gli Ambiti territoriali di alimentazione e rispetto delle risorse idriche sono finalizzati alla salvaguardia delle componenti del sistema idrogeologico.

Tale obiettivo viene perseguito prescrivendo modi d'uso del suolo compatibili con esso anche attraverso l'individuazione di un'area di rispetto di mt 200 dalle sponde di fiumi, laghi, canali, marane e di mt 200 da pozzi, sorgenti, prese.

Art. 30.2 Prescrizioni generali riguardo l'area di rispetto di pozzi, sorgenti, prese.

Nelle aree di rispetto individuate dal Piano sono incompatibili le seguenti attività o destinazioni:

- 1. dispersione ovvero immissione in fossi non impermeabilizzati di reflui, fanghi, liquami anche se depurati;
- 2. accumulo di concimi organici;

- 3. dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali o strade;
- 4. aree cimiteriali;
- 5. spandimento di pesticidi e fertilizzanti;
- 6. apertura di cave e pozzi;
- 7. discariche di qualsiasi tipo anche se controllate;
- 8. stoccaggio di rifiuti, reflui, sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive;
- 9. centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- 10. impianti di trattamento rifiuti;
- 11. pascolo e stazzo di bestiame.

Si fanno salvi eventuali vincoli imposti dal vigente P.P.T.R. adottato con Delibera di Giunta Regionale n. 1435 del 02/08/2013 approvato con DGR n. 176 del 16 febbraio 2015 e s.m.i..

Si rilascia in carta **legale** per gli usi consentiti dalla legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(GEOM. VINCENZO FINO)



IL DIRIGENTE
(ING. MICHELE CHIUMENTO)



Il Dirigente del Settore LL.PP. Ambiente e Manutenzione
Arch. Michele PRENCIPE
(firma digitale)

